



Saluzzo, lì 12 Giugno 2025

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 24/25/FISC

NUOVO MODELLO E NUOVI OBBLIGHI PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0"

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2025 alla disciplina del credito d'imposta "Industria 4.0", riconosciuto alle imprese relativamente agli **investimenti effettuati nel 2025** (o 30.6.2026 se "prenotati" entro il 31.12.2025):

- è stato stabilito un **limite di risorse disponibili**;
- è stato previsto **l'invio di una specifica comunicazione** al GSE "ai fini del rispetto del limite di spesa".

Recentemente il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MiMiT) ha definito le **nuove regole relative alla comunicazione richiesta per l'accesso al credito** nonché il modello utilizzabile a tal fine, demandando ad un successivo Decreto, l'individuazione del termine a decorrere dal quale il modello entrerà in vigore.

Relativamente agli investimenti in beni materiali nuovi "Industria 4.0":

- **effettuati fino al 31.12.2024**, ovvero **"prenotati" entro il 31.12.2024** (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) ed effettuati successivamente, il credito d'imposta **non è soggetto ad alcun limite di spesa**;
- **effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2025**, ovvero **"prenotati" entro il 31.12.2025** (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) ed effettuati **entro il 30.6.2026**, il credito d'imposta, è riconosciuto nel rispetto **del limite di risorse disponibili pari a € 2.200 milioni**.

INVESTIMENTI EFFETTUATI/PRENOTATI NEL 2025

Per gli investimenti **effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2025** ovvero **“prenotati” entro il 31.12.2025** ed effettuati **entro il 30.6.2026**, è necessario **inviare 3 distinte comunicazioni al GSE**, utilizzando il nuovo modello nel quale va barrata la specifica casella relativa alla tipologia di comunicazione presentata (“preventiva”, “preventiva con acconto”, “di completamento”).

Comunicazione “preventiva”	Contiene le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, l’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili, nonché l’importo del credito d’imposta “prenotato”.	Va inviata entro il 31.1.2026
Comunicazione “preventiva con acconto”	Contiene l’indicazione della data e del pagamento dell’ultima quota di acconto per il raggiungimento di almeno il 20% del costo di acquisizione.	Va inviata entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva.
Comunicazione “di completamento”	Contiene le informazioni necessarie ad individuare l’investimento completato, inclusa la data di effettivo completamento.	Va inviata a seguito del completamento dell’investimento: • entro il 31.1.2026 per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025; • entro il 31.7.2026 per gli investimenti ultimati entro il 30.6.2026



Ai fini della prenotazione del credito, nel rispetto delle risorse disponibili, **rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva**. Di conseguenza, ancorché sia possibile effettuare l’invio entro il 31.1.2026, è opportuno provvedere quanto prima.

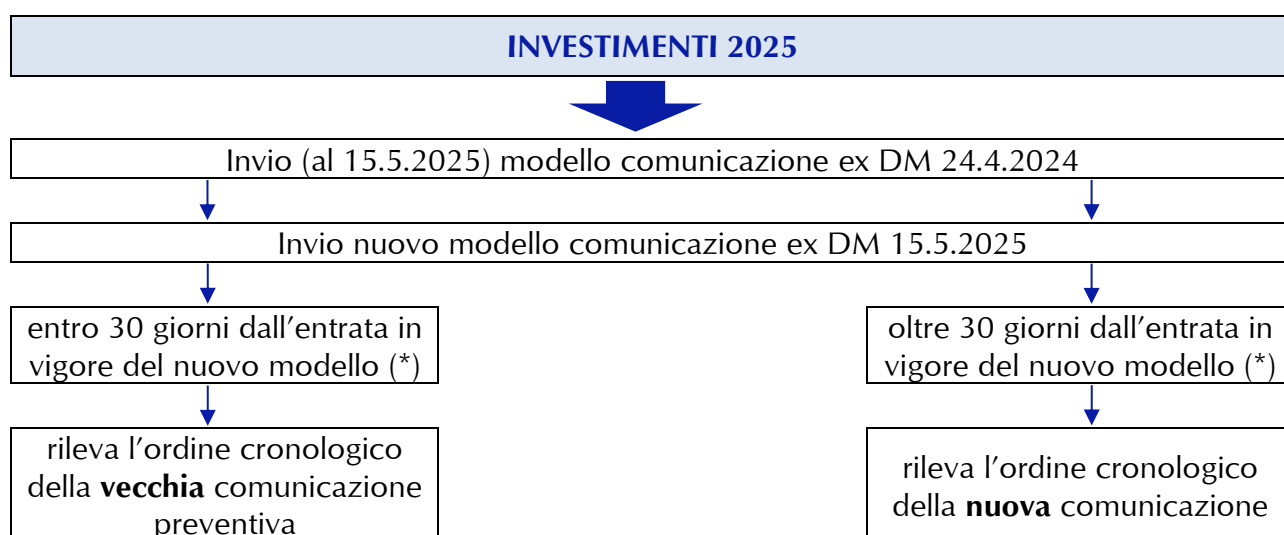
COMUNICAZIONE GIÀ INVIATA CON IL VECCHIO MODELLO (DM 24.4.2024)

Nell’attesa della disponibilità del nuovo modello di comunicazione utilizzabile per gli investimenti “Industria 4.0”, le imprese possono aver comunicato gli investimenti effettuati nei primi mesi del 2025 utilizzando il modello previsto per le comunicazioni preventive e di completamento riferite agli investimenti effettuati nel 2024 (nonché per la comunicazione di completamento degli investimenti 2023).

Qualora al 15.5.2025 sia già stata **inviata la comunicazione preventiva/di completamento utilizzando il “vecchio” modello**, ai fini della prenotazione del credito **rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa a condizione che entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del nuovo modello sia **inviato**:

- **il nuovo modello di comunicazione in via preventiva** (per le imprese che al 15.5.2025 hanno inviato la comunicazione preventiva con il “vecchio” modello);
- **il nuovo modello di comunicazione di completamento**, con indicazione della data di versamento e l’importo dell’ultimo acconto per il raggiungimento di almeno il 20% delle spese ammissibili (per le imprese che al 15.5.2025 hanno inviato la comunicazione di completamento con il “vecchio” modello).

Le imprese che inviano il nuovo modello di comunicazione preventiva devono inviare anche le comunicazioni successive.



(*) l’entrata in vigore sarà definita con un prossimo Decreto.

INVESTIMENTI ULTIMATI / PRENOTATI NEL 2024

Per gli investimenti **completati nel 2024** ovvero “**prenotati**” entro il 31.12.2024 (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) e **completati nel 2025**, continuano a trovare applicazione le disposizioni e pertanto **non è richiesto il rispetto del nuovo meccanismo di prenotazione**.

Per tali investimenti, quindi, l’impresa deve (doveva) inviare al GSE:

- una **comunicazione preventiva** (ex ante), nella quale indicare gli investimenti programmati nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione;

- una **comunicazione consuntiva** (ex post), “aggiornata” all’atto del completamento. Anche per tale comunicazione non è previsto uno specifico termine di invio (l’invio della comunicazione è richiesto ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta).

Per gli **investimenti effettuati dall’1.1.2023 al 29.3.2024** va **presentata esclusivamente la comunicazione consuntiva**, mentre **per gli investimenti effettuati dal 30.3.2024** va **presentata sia la comunicazione preventiva che consuntiva**.



Nel caso in cui, **entro il 31.12.2024**, sia stata **inviata una comunicazione preventiva** per investimenti ultimati successivamente, ma entro la predetta data **non sia stato effettuato il versamento di un acconto** almeno pari al 20% del costo di acquisizione, risulta applicabile la nuova disciplina con conseguente necessità di invio delle predette 3 nuove comunicazioni

Si ricorda infine che il credito d’imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24:

- in **3 rate di pari importo**;
- a decorrere **dall’anno di interconnessione** del bene al sistema aziendale.